

(N. 428)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1949 (V. Stampato N. 363)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 MAGGIO 1949

Soppressione del Consiglio Nazionale delle Accademie
e ricostruzione dell'Unione Accademica Nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Consiglio Nazionale delle Accademie istituito con la legge 21 giugno 1938, n. 1031, è soppresso.

Art. 2.

È ricostituita l'Unione Accademica Nazionale con lo scopo di offrire la collaborazione nazionale - anche attraverso un coordinamento di varie attività accademiche - alle ricerche e pubblicazioni promosse dalla Unione Accademica Internazionale, nell'ordine delle scienze filologiche, archeologiche, storiche, morali, politiche e sociali, in conformità agli statuti di detta Unione Accademica Internazionale.

L'Unione Accademica Nazionale ha perso-

nalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

L'Unione Accademica Nazionale è composta dei rappresentanti delle Accademie nazionali aderenti alla Unione Accademica Internazionale.

Possano entrare a far parte dell'U. A. N. le altre Accademie nazionali quando possano partecipare attivamente a qualcuna delle ricerche e pubblicazioni di cui all'articolo 2.

Art. 4.

L'Unione Accademica Nazionale formulerà il proprio statuto, che sarà approvato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del

Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro degli affari esteri e con quello del tesoro.

Art. 5.

Il patrimonio del Consiglio Nazionale delle Accademie esistente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è devoluto alla Unione Accademica Nazionale, alla quale è devoluto altresì il contributo di lire 1.000.000 sta-

bilito a carico dello Stato con il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, a favore del Consiglio Nazionale delle Accademie.

Art. 6.

È abrogata ogni disposizione non compatibile con quelle contenute nella presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI